



COMUNE DI LURAS

Provincia di OLBIA - TEMPIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 28-02-18

Oggetto: IUC anno 2018 - Approvazione Tributo Servizi Indivisibili -TASI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:40, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA	P	SCANO GIACOMINA	P
AZZENA MAURO	P	TONDINI MARIA GIUSEPPINA	P
GIUA PIETRO	P	PIRISINU ANTONIO	A
MENCONI ROSARIO	P	USAI GIOVANNI	A
SCANU ANTONICA	P	SANNA GIAN MARIO	P
DEPPERU ALESSANDRO	P	LENTINU ANTONELLA PIER PAOLA	A
CORONGIU CHIARA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CAREDDU MARIA GIUSEPPINA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott. ADDIS SALVATORE.

..... in continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 669 (modificato dall'art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, nella determinazione delle aliquote TASI deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che l'art. 1, comma 37, let. b) della L. 205/2017 ha stabilito che anche per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2017.

che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

- Visto** l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016 e come, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che sospende, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI.
- Vista** la circolare 2/DF del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille".
- Richiamata** la propria deliberazione n. 11 del 24/03/2017 con cui erano state determinate per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:
- aliquota TASI nella misura dello 0,00% per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 - aliquota TASI nella misura dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - aliquota TASI nella misura dello 0,00% per tutti i fabbricati e le aree edificabili diversi dai precedenti.
- Rilevato** che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14. Lett. a), la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini dell'applicazione dell'IMU) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; che il comma 676 della L. 147/2013 dispone che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili
- che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.
- Rilevato** che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili il comune provvederà con risorse diverse rispetto a quelle che potrebbero derivare dall'introduzione della TASI.
- Rilevato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2018 sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;
- Richiamati** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."; l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Visto** il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018. il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale. il regolamento comunale che disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018;
- Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.
- Visto** il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Procedutosi a votazione sul presente argomento nelle forme di legge con il seguente esito:

Consiglieri presenti N° 9

Consiglieri votanti N° 9

Voti favorevoli N° 8

Voti contrari N° 1 (Sanna Gian Mario, minoranza, gruppo "Cambiare tra innovazione ed esperienza")

Udita, inoltre, la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, proposta che, messa in votazione, nelle forme di legge, viene approvata con N° 9 voti favorevoli su 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote della TASI:
 - a) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 - b) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - c) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per tutti i fabbricati e le aree edificabili diversi dai precedenti;
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'articolo 172 del D. Lgs 267/2000.
- 4) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. N° 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole



Il Responsabile del Servizio
ADDIS MARIA GIOVANNA

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole



Il Responsabile del Servizio
ADDIS MARIA GIOVANNA

IL Presidente
CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

IL SEGRETARIO
ADDIS SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 con decorrenza dal 02.03.2018 (art. 124, c.1, T.U. D.Lgs n° 267/2000) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N. 1530 Prot. (art. 125, T.U. D.Lgs n° 267/2000).

Luras, li 02.03.2018



SEGRETARIO
ADDIS SALVATORE

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

Immediatamente esecutiva (art. 134, c.4, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

Publicata all'Albo Pretorio on line del Comune (art.32 della L. n°69/2009) per gg. 15 dal

IL DIPENDENTE ADDETTO
Dr. Antonio Deboni

